

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA**

Sezione procedure concorsuali

riunito in camera di consiglio e così composto:

dott. Francesco Parisoli Presidente

dott. Niccolò Stanzani Maserati

dott.ssa Simona Boiardi giudice rel.

nel procedimento 117-1/2023 per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato D'Aniello Elio, promosso dal debitore, con l'ausilio dell'Avv. Antonio Ferretti nominato Gestore della crisi, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

letto il ricorso n. 117-1/2023 depositato in data 08 agosto 2023 per l'apertura della liquidazione controllata dei propri beni proposto ai sensi dell'art. 268 ccii dal sig. D'Aniello Elio (cf: DNL LEI 69L25 H798R), nato a San Cipriano D'Aversa (CE) il 25.07.1969 residente in Sant'Ilario D'Enza (RE), via della Libertà n. 37, presentato con l'assistenza dell'Avv. Michela Del Rio del Foro di Reggio Emilia;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCII, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCII non emerge la necessità che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF, secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle



parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

ritenuta la propria competenza ai sensi dell'art. 27, comma 2, ccii, in considerazione dell'ubicazione nel circondario di Reggio Emilia del centro degli interessi principali del ricorrente, coincidente con il luogo di residenza;

considerato che, in forza della già affermata applicabilità, nei limiti di compatibilità, della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCII, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCII;

considerato, quindi, che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente; 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCII, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCII); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268 , comma 4 lett. b) CCII);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 ter l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCII, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che, nel caso di specie, tali documenti sono stati allegati;



considerato, al riguardo, che, pur in mancanza di una norma generale o della riproduzione nella disciplina del sovraindebitamento di una previsione corrispondente a quella contenuta nell'art. 9 comma 3 ter l. n. 3/12, deve ritenersi ammissibile anche con riferimento alla procedura di liquidazione controllata (e alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e al concordato minore) un potere di interlocuzione del Tribunale finalizzato a superare eventuali carenze dell'istanza o della documentazione, secondo lo schema previsto dall'art. 47, comma 4, CCII per il concordato preventivo;

considerato, d'altra parte, che questo potere risponde ad un principio generale di economia processuale e ad esigenze di ragionevolezza, valevoli per qualsiasi istanza veicolata con il procedimento unitario;

considerato, peraltro, che la previsione del potere giudiziale di sollecitare l'integrazione della domanda nella procedura di concordato preventivo (contenuta nell'art. 162 LF), era già stata ritenuta dalla giurisprudenza di legittimità applicabile a tutte le "procedure concorsuali", individuate sulla base di una nozione in grado di assorbire le procedure di sovraindebitamento (v. Cass. 9087/18), la cui persistente attualità non sembra messa in discussione dalle modifiche introdotte dal CCII;

letta la relazione particolareggiata dell'Avv. Antonio Ferretti, nominato gestore della crisi dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Emilia;

ritenuta l'ammissibilità del ricorso ex art. 2, comma 1, lett. c), ccii, poiché il ricorrente non risulta assoggettabile ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

ritenuto che il ricorrente versi in stato di sovraindebitamento non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

rilevato, infatti, che risultano debiti a carico del sig. D'Aniello per euro 142.301,10 (di cui € 11.568,20 crediti prededucibili come



compenso dell'OCC e dell'Advisor, oltre alle spese di procedura quantificate in € 553,40, € 34.856,92 crediti privilegiati ed € 95.875,62 crediti chirografari) derivanti prevalentemente dall'attività imprenditoriale precedentemente svolta e cessata definitivamente con cancellazione nel registro delle Imprese a maggio 2010;

considerato che il ricorrente è dipendente a tempo indeterminato [REDACTED] e percepisce uno stipendio mensile di circa € 2.734,00, una cui parte significativa è tuttavia rappresentata da componenti variabili e, quindi, non certe;

considerato che sullo stipendio gravano trattenute mensili per pignoramento presso terzi promosso da Agenzia delle Entrate-Riscossione (mediamente € 342,00) e cessione del quinto dello stipendio (€ 230,00 mensili);

considerato che il ricorrente non è proprietario di beni immobili mentre è proprietario di una Volkswagen targata [REDACTED], immatricolata nel 1990 e priva di qualsiasi valore economico e di una Fiat Punto targata [REDACTED] per la quale ha presentato denuncia di perdita di possesso;

che è titolare di c/c acceso presso BPM SpA con un saldo attivo di € 5,13 e di un c/c presso Unicredit con un saldo negativo di € 1.504,96;

considerato che il debitore è titolare altresì di un c/c aperto presso Credito Emiliano S.p.A intestato alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore e vincolato all'ordine del Giudice Delegato su cui, alla data del 12 luglio 2023, è presente un saldo attivo di € 4.297,45 che andrà considerato tra l'attivo liquidabile;

considerato che a norma dell'art. 268, comma 4, lett. b), ccii, non è compreso nella liquidazione, tra l'altro, lo stipendio percepito dal debitore *«nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia»*;

rilevato, in proposito, che il nucleo familiare del ricorrente è composto dalla moglie [REDACTED] che percepisce un reddito da lavoro dipendente part-time, inferiore ad € 3.000,00 annui per



cui è ragionevole ritenere che le spese siano interamente a carico del ricorrente;

ritenuto che, sommando le due entrate, il reddito mensile del nucleo familiare è pari a circa € 3.023,61 mentre sono state quantificate spese medie mensili per il sostentamento della famiglia pari ad € 2.001,58 e sono state valutate dall'OCC come congrue ed adeguatamente motivate non comprendendo spese voluttuarie;

rilevato che il debitore si è reso disponibile a mettere a disposizione dei creditori l'importo mensile di € 400,00 per dodici mensilità oltre alla tredicesima e quattordicesima mensilità per tutta la durata della procedura con un flusso di cassa di € 27.211,14 nell'arco temporale di tre anni a cui andranno aggiunte le somme presenti sul conto corrente aperto presso il Credito Emiliano di cui sopra e così per un ammontare compressivo di € 31.508,59;

ritenuto che l'indicazione di tale importo è meramente indicativa poiché invero il debitore dovrà versare alla procedura tutte le somme percepite a qualsiasi titolo che eccedano l'ammontare delle spese personali, come quantificate nel dispositivo che segue (somma che in ipotesi potrà quindi variare, in aumento o in difetto, a seconda dei redditi in concreto percepiti);

che sarà quindi obbligo del ricorrente effettuare tale periodico versamento, secondo le modalità che potranno essere concordate con il nominando liquidatore, e sarà onere di quest'ultimo verificare l'ottemperamento di detto obbligo da parte del debitore;

ritenuto, con riferimento al pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate e Riscossione che l'ordinanza di assegnazione del credito emessa ai sensi dell'art. 533 c.p.c chiude il processo di esecuzione presso terzi, per cui è evidente che un procedimento chiuso non può essere sospeso.

Tuttavia, questo dato non esaurisce la questione perché in tema di espropriazione forzata presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore assegnatario.

Questo principio pacifico è stato applicato dalla giurisprudenza in



caso di fallimento del debitore e costantemente si è affermato che "il fallimento del debitore, che abbia in precedenza subito un pignoramento presso terzi, con conseguente assegnazione in favore del creditore, comporta l'inefficacia, ex art. 44 l. fall. dell'eventuale pagamento che il terzo pignorato abbia eseguito in epoca posteriore al momento in cui il debitore principale sia stato dichiarato fallito, anche nel caso in cui l'assegnazione del credito in favore del creditore pignorante sia avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento, inefficacia conseguente al fatto che l'eventuale assegnazione, pur se anteriore al fallimento, non è idonea a far immediatamente estinguere il debito del debitore principale poiché tale effetto è prodotto solo dal pagamento del terzo pignorato, che tuttavia è idoneo ad estinguere il debito del soggetto inadempiente solo se interviene prima del fallimento" (in termini Cass. 1078/2017, n. 19947, conf. Cass. 22/1/2016 n. 1227; Cass. 13/08/2015 n. 16838;

rilevato infatti che, in caso di assegnazione di crediti stipendiali futuri a seguito di procedura esecutiva conclusasi anteriormente all'apertura della procedura di liquidazione, il creditore assegnatario acquisisce il diritto a percepire, sino alla concorrenza del proprio credito, le quote di stipendio che matureranno in futuro a favore del debitore, sicché oggetto di assegnazione sono crediti futuri, non ancora esistenti al momento della chiusura della procedura esecutiva (che, infatti, non ha efficacia immediatamente estintiva della pretesa creditoria tutelata in via esecutiva, efficacia che si determinerà solo a seguito dell'effettivo pagamento da parte del terzo *debitore del debitore*); **considerato** pertanto che possono estendersi al caso di assegnazione di somme in sede esecutiva le medesime considerazioni elaborate con riferimento all'ipotesi di cessione del quinto dello stipendio, ovvero che: 1) nel contesto della cessione di crediti futuri il trasferimento dei crediti al cessionario si verifica solo nel momento in cui gli stessi vengano ad esistenza; 2) qualora ciò avvenga dopo l'apertura di una procedura concorsuale come il fallimento (prima) o la liquidazione giudiziale (ora), ossia di una procedura



caratterizzata dallo spossessamento dei beni del debitore e dall'obbligo di concorso formale e sostanziale dei creditori, l'effetto traslativo, pur previsto da un negozio accettato o notificato prima dell'apertura della procedura, non può essere opposto a quest'ultima; 3) tale conclusione, già sostenuta per la liquidazione prevista dall'art. 14 ter L. n. 3/12, vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (ed infatti, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14-ter, 14-quinquies, art. 14-decies L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i creditori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI);

rilevato conseguentemente che le quote di stipendio maturate dopo l'apertura della liquidazione, in quanto costituenti attivo sopravvenuto, debbono essere necessariamente incamerate dalla procedura per tutta la sua durata, mentre il creditore assegnatario, al pari di tutti gli altri creditori, dovrà necessariamente partecipare al concorso e potrà trovare soddisfazione solo nei limiti dell'attivo realizzato, nel rispetto dell'ordine delle cause di prelazione. Se si ammettesse la possibilità per tale creditore di trovare soddisfazione al di fuori del concorso, mediante la prosecuzione dell'incasso delle quote di stipendio, si determinerebbe una inammissibile deroga, non prevista dalla legge, alla *par condicio creditorum* e alla necessità (oggi espressamente prevista dagli artt. 150 e 151 CCI) di soddisfazione di ogni pretesa nel concorso formale e sostanziale con gli altri creditori;

ritenuto quindi che, a far data dal mese successivo all'apertura della presente liquidazione controllata, tutte le trattenute per pignoramento presso terzi gravanti sullo stipendio del debitore non saranno opponibili alla procedura e che pertanto eventuali pagamenti



del terzo pignorato in favore del creditore procedente debbano intendersi inefficaci nei confronti della procedura;

rilevato che il gestore della crisi non ha riscontrato la presenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni né di atti di straordinaria amministrazione;

rilevato che con l'attivo della liquidazione si dovrebbe provvedere al pagamento integrale di tutte le spese in prededuzione ed al pagamento degli altri creditori in misura percentuale seguendo l'ordine dei privilegi attraverso i flussi di cassa generati nel corso dei tre anni con i versamenti in favore della procedura;

considerato, quindi, che, anche alla luce dell'attivo realizzabile nei termini su indicati, possono ritenersi sussistenti tutti i presupposti per l'apertura della procedura di liquidazione controllata;

considerato, da ultimo, che dalla dichiarazione di apertura della procedura opera il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari che non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come previsto dall'art. 14 quinquies l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

considerato che, ai sensi dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI, il gestore designato dall'OCC può essere nominato liquidatore;

p.q.m.

I. dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata dei beni a carico del sig. D'Aniello Elio (cf: DNL LEI 69L25 H798R), nato a San Cipriano D'Aversa (CE) il 25.07.1969 residente in Sant'Ilario D'Enza (RE);

II. nomina giudice delegato la dott.ssa Simona Boiardi;

III. nomina Liquidatore l'Avv. Antonio Ferretti, già nominato Gestore della Crisi dall'OCC;

IV. dispone che dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata, nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, possa essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;



V. assegna ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di 60 giorni entro cui, a pena di inammissibilità, dovranno trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 ccii;

VI. ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

VII. conferma l'operatività del divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari con particolare riguardo al pignoramento presso terzi operante sulla retribuzione, poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

VIII. dispone che la somma mensile percepita dal debitore a titolo di redditi che non è compresa nella liquidazione, è pari ad euro 2.001,58;

IX. dispone che le operazioni concrete di liquidazione siano condotte dal Liquidatore in base al programma di liquidazione che lo stesso provvederà a predisporre;

X. dispone che il Liquidatore provveda all'apertura di un conto corrente bancario intestato alla procedura e vincolato all'ordine del giudice, su cui accreditare le somme oggetto del piano;

XI. dispone l'inserimento a cura della cancelleria della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

XII. stabilisce che la presente sentenza sia notificata a mezzo pec ovvero tramite racc. ar, a cura del Liquidatore, al ricorrente, a tutti i creditori indicati in ricorso e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Reggio Emilia il 5 settembre 2023, nella camera di consiglio della sezione procedure concorsuali del Tribunale.

il giudice rel.
Simona Boiardi

il Presidente
Francesco Parisoli



